

FAQ – Sostegno Autoproduzione di energia da Fonti rinnovabili – Bando FER

1. Quali sono i settori ATECO esclusi dall'agevolazione?

Sono escluse dalle agevolazioni tutte le PMI che sono in possesso di un codice ATECO primario o prevalente rientrante tra quelli inseriti nell'allegato 1 al decreto direttoriale 14 marzo 2024.

Il codice ATECO cui si farà riferimento sarà esclusivamente quello risultante come primario o prevalente dal Registro delle Imprese.

In considerazione dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2025 della nuova classificazione ATECO 2025, che sarà adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025 in sostituzione dell'attuale classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, sarà previsto un periodo di transizione per consentire l'adeguamento di tutti i sistemi connessi alle verifiche inerenti alle attività di impresa.

Pertanto, si rimanda alla tabella di conversione dei codici ATECO 2025 esclusi verso ATECO 2007 presente sul sito dedicato alla misura, ad integrazione dell'allegato 1 del Decreto direttoriale del 13 marzo 2025.

2. In relazione al programma di investimento, quali caratteristiche deve avere l'unità produttiva?

Il programma di investimento oggetto di agevolazione è consentito su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all'esercizio dell'attività o sulle coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici.

L'edificio e le relative pertinenze devono essere nella piena disponibilità dell'azienda e risultare registrati presso la Camera di Commercio.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto installato può essere destinata all'intera unità produttiva, energeticamente autonoma, anche se questa è articolata su più sedi (edificio e sue pertinenze), a condizione che:

- le sedi abbiano una funzionalità complementare;
- le sedi facciano parte di un complesso unitario e siano catastalmente confinate, nonché confinanti tra di loro. Inoltre, devono essere collegate alla rete elettrica tramite POD esistenti e riconducibili alla stessa unità produttiva, la quale deve essere nella disponibilità del medesimo soggetto proponente..

Tali condizioni devono essere dimostrate attraverso la relazione tecnica asseverata, da allegare al modulo di domanda.

(articolo 6, comma 4 lett. b), decreto ministeriale 13 novembre 2024)

3. Cosa si intende per “piena disponibilità dell'unità produttiva del soggetto proponente”?

Il soggetto proponente deve avere un titolo giuridico valido sull'unità produttiva e sulle eventuali strutture pertinenziali, che ne attesti la piena disponibilità, quale, a mero titolo esemplificativo, proprietà, affitto, leasing finanziario (immobiliare), usufrutto e affitto d'azienda. Si precisa che il comodato d'uso gratuito non conferisce la piena disponibilità giuridica del bene, pertanto, un'impresa che utilizza un'unità produttiva in base a tale contratto non soddisfa il requisito della piena disponibilità e, di conseguenza, non può accedere alle agevolazioni.

4. Quale durata e che caratteristiche deve avere l'eventuale contratto di affitto?

Il contratto di affitto, debitamente registrato, deve comprendere obbligatoriamente un termine di almeno 3 anni dalla data di ultimazione dell'investimento agevolato, in linea con il periodo minimo di mantenimento dei beni oggetto dell'investimento. È prevista l'ammissibilità del contratto di affitto, quale titolo attestante la piena disponibilità dell'unità produttiva, a condizione che il contratto non escluda, anche per comune intenzione delle parti o per integrazione del contratto, il lastrico solare su cui vengono installati gli impianti.

(articolo 15, comma 1, lettera h), decreto ministeriale 13 novembre 2024)

5. Quando deve essere presentata la relazione tecnica asseverata e da chi può essere sottoscritta?

La relazione tecnica asseverata deve essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda, secondo apposito schema reso disponibile sul sito, e deve essere sottoscritta da geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, anche facenti parte dell'organico del soggetto proponente, iscritti agli albi di competenza. La suddetta relazione può essere firmata digitalmente dal tecnico competente e trasmessa dal legale rappresentante ovvero sottoscritta con firma olografa del tecnico con allegato il documento di identità in corso di validità e successivamente trasmessa con firma digitale del legale rappresentante.

(articolo 5, comma 5 lettera a), decreto direttoriale 14 marzo 2025)

6. È possibile accedere all'agevolazione esclusivamente per l'acquisto delle apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali agli impianti fotovoltaici o mini eolici, per l'acquisto del sistema di stoccaggio o per la diagnosi energetica?

No, l'ammissione di tali spese risulta possibile esclusivamente in relazione all'acquisto di impianti solari fotovoltaici o mini eolici previsti all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 13 novembre 2024.

7. È possibile acquistare impianti fotovoltaici o mini eolici di produzione extra-europea?

Sì, è possibile acquistare impianti di produzione extra-europea, a condizione che gli stessi rispettino integralmente le caratteristiche tecniche e i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 13 novembre 2024 e dal decreto direttoriale del 14 marzo 2025, nonché la pertinente legislazione ambientale europea e nazionale.

Si rammenta che i costi riferiti all'acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, previsto dall'articolo 12 del d.l. 9 dicembre 2023, n. 181 incidono sulla graduatoria.

Si precisa che nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP (Codice Unico di Progetto) deve essere apposto sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

8. L'impianto fotovoltaico o mini eolico installato a terra rientra tra i programmi di investimento ammissibili?

No, i programmi di investimento devono essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all'esercizio dell'attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici. Ciò premesso, i predetti edifici e le relative pertinenze devono essere nella piena disponibilità dell'azienda, risultare registrati presso la Camera di Commercio e rispettare norme edilizie, urbanistiche inerenti alla tutela ambientale applicabili.

(articolo 6, comma 4 lett. b), decreto ministeriale 13 novembre 2024)

9. Quali sono le spese agevolabili per l'installazione e la messa in esercizio di impianti solari fotovoltaici o mini eolici e delle apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all'operatività degli stessi?

Le spese ammissibili per l'installazione e la messa in esercizio degli impianti, nonché delle apparecchiature e tecnologie digitali strettamente necessarie al loro funzionamento, comprendono tutti i costi connessi all'operatività di base dell'impianto. A titolo esemplificativo:

- struttura di supporto e Sistemi di fissaggio rinforzati;
- cavi e connettori;
- manodopera.

Le spese per le **opere murarie**, configurandosi come interventi non direttamente necessari alla mera installazione e all'operatività di base dell'impianto fotovoltaico o mini eolico, non sono ammissibili alle agevolazioni previste.

10. È prevista una percentuale massima di energia eccedentaria prodotta dall'impianto oggetto di agevolazione che può essere immessa in rete?

Si ribadisce che la priorità dell'investimento è finalizzata a sostenere le PMI nell'acquisto di sistemi e tecnologie digitali correlate che consentano la produzione diretta di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo immediato e i relativi sistemi di accumulo/stoccaggio, consentendo l'autonomia energetica.

È necessario soddisfare il requisito di autoconsumo diretto al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia rinnovabile prodotta in loco. Pertanto, non è prevista una percentuale massima a patto che venga soddisfatto prevalentemente il fabbisogno immediato dell'unità produttiva e la capacità di carica momentanea del sistema di accumulo (che su base annua deve assorbire almeno il 75% della sua energia dall'impianto stesso); a tale condizione l'energia eccedentaria può essere immessa nella rete elettrica.

11. La sostituzione di un impianto fotovoltaico o mini eolico rientra tra i programmi di investimento ammissibili?

Sì, a condizione che la sostituzione riguardi l'intero impianto, e non singole componenti. Inoltre, i nuovi beni devono comportare un miglioramento dell'efficienza energetica rispetto all'impianto sostituito.

Si precisa che, per quanto riguarda il calcolo della potenza nominale, è da considerarsi la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione (espressa in kWp).

Al contempo, il fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità produttiva interessata dall'intervento (espresso in kWh) deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica asseverata allegata alla domanda. Tale fabbisogno deve riferirsi all'anno precedente alla presentazione della domanda e includere sia i prelievi dalla rete elettrica (come risultanti dalle bollette del periodo di riferimento) sia l'energia proveniente da eventuali altre fonti utilizzate nell'unità produttiva.

12. L'ampliamento di un impianto fotovoltaico o mini eolico rientra tra i programmi di investimento ammissibili?

Sì, nello specifico, l'ammissibilità all'agevolazione è strettamente vincolata alla natura dell'ampliamento, che deve concentrarsi esclusivamente sull'impianto in sé, escludendo qualsiasi spesa relativa a opere murarie e/o strutturali.

Si precisa inoltre che, il programma di investimento oggetto di agevolazione è consentito su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all'esercizio dell'attività o sulle coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici.

Inoltre, per quanto riguarda il calcolo della potenza nominale, è da considerarsi la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e oggetto di ampliamento (espressa in kWp).

Al contempo, il fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità produttiva interessata dall'intervento (espresso in kWh) deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica asseverata allegata alla domanda. Tale fabbisogno deve riferirsi all'anno precedente alla presentazione della domanda e includere sia i prelievi dalla rete elettrica (come risultanti dalle bollette del periodo di riferimento) sia l'energia proveniente da eventuali altre fonti utilizzate nell'unità produttiva.

- 13. In relazione agli impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell'energia prodotta, cosa significa che, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, la componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% della sua energia dall'impianto solare fotovoltaico o mini eolico direttamente collegato, su base annua?**

La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% della sua energia dall'impianto fotovoltaico o mini eolico su base annua, ossia le batterie o il sistema di accumulo devono ottenere almeno il 75% dell'energia che immagazzinano direttamente dai pannelli solari dell'impianto fotovoltaico o dall'impianto mini eolico. Tale requisito è necessario per garantire che l'energia accumulata sia principalmente di origine rinnovabile, massimizzando l'efficienza e l'autosufficienza energetica dell'impianto.

- 14. Quando deve essere presentata la diagnosi energetica? Da chi deve essere redatta?**

La diagnosi energetica, eseguita in conformità alle previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, deve essere presentata, **in sede di richiesta di erogazione della seconda quota a saldo, ovvero in sede di richiesta di erogazione in una unica soluzione** e deve tenere in considerazione l'intera unità produttiva oggetto del programma di investimento, che deve risultare nella piena disponibilità del soggetto proponente e risultare sui sistemi camerali. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all'ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici.

In ogni caso, si raccomanda una tempestiva predisposizione della diagnosi energetica in questione, tenuto conto che – come da linee guida Enea – tali diagnosi richiedono un piano preventivo di misura e monitoraggio ovvero dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili.

(articolo 4, comma 1 lettera a) e articolo 7, comma 5, lettera b) del decreto direttoriale 14 marzo 2025)

- 15. Le spese per la diagnosi energetica sono ammesse alle agevolazioni?**

Sì, le spese per l'elaborazione della diagnosi energetica sono ammissibili nei limiti specificati all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale 13 novembre 2024.

Sono inoltre ammesse le spese necessarie per integrare la diagnosi energetica già in possesso dell'impresa, con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per cui sono state richieste e concesse le agevolazioni. In conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato (articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii.), per garantire l'effetto incentivante dell'aiuto, tutte le spese ammissibili, incluse quelle per la diagnosi energetica, devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

- 16. Come deve procedere una PMI che non dispone di dati di consumo energetico per l'anno precedente alla presentazione della domanda relativi all'unità produttiva oggetto dell'investimento?**

In linea generale, per la determinazione del consumo energetico complessivo annuo della PMI, si devono considerare i dati di consumo effettivo relativi all'unità produttiva esistente basato sulle bollette energetiche relative all'anno antecedente la presentazione della domanda, nonché quelli derivanti da eventuali altre fonti energetiche utilizzate nell'unità produttiva oggetto dell'investimento.

Tuttavia, se la PMI (in contabilità ordinaria e con almeno un bilancio depositato o una dichiarazione dei redditi presentata) non dispone di dati puntuali sull'anno precedente a causa di modifiche significative (variazione attività o variazione/ampliamento unità operativa antecedenti alla domanda), è ammessa la possibilità di utilizzare una stima del profilo di consumo energetico, basata sull'attività e sull'unità produttiva oggetto dell'agevolazione.

Si ricorda che l'investimento deve riguardare edifici esistenti alla data di domanda, nella piena disponibilità dell'azienda e registrati presso la Camera di Commercio.

17. Nel caso di utilizzo di altre fonti energetiche nell'unità produttiva nell'anno precedente alla presentazione della domanda, come calcolo l'energia elettrica equivalente?

Per determinare l'energia elettrica equivalente derivante dall'utilizzo di altre fonti energetiche nell'anno precedente alla presentazione della domanda, è necessario utilizzare i fattori di conversione riportati nella seguente tabella e applicare la formula indicata:

$$\text{Energia Elettrica Equivalente} = \frac{\sum(Q_i \times f_{tep,i})}{0,187} \times 10^3 \text{ [kWh}_e\text{]}$$

Dove: Q_i = quantità di combustibile o energia termica

$f_{tep,i}$ = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio

Tabella dei Fattori di Conversione ($f_{tep,i}$): Fattori di conversione ai fini del calcolo dell'energia elettrica equivalente determinati applicando il punto 13 della circolare Mise del 18 dicembre 2014

| Fonte o vettore energetico | Unità di misura | Fattore di conversione ($f_{tep,i}$) |
|--|-----------------|--|
| Gasolio | t | 1,02 |
| | litri | 0,00086 |
| Olio combustibile | t | 0,98 |
| Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido | t | 1,10 |
| Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido | litri | 0,000616 |
| Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso | Sm ³ | 0,00253 |

| | | |
|--|-----------------|----------|
| Gas di petrolio liquefatti (GPL stato gassoso) | Nm ³ | 0,00267 |
| Oli vegetali | t | 0,88 |
| | litri | 0,00079 |
| Pellet | t | 0,40 |
| Legna macinata fresca (cippato) | t | 0,20 |
| Gas naturale | Sm ³ | 0,000836 |
| | Nm ³ | 0,000882 |
| Gas Naturale Liquefatto (GNL) | t | 1,08 |
| Biogas | Sm ³ | 0,00052 |
| | Nm ³ | 0,00055 |
| Calore consumato da fluido termovettore acquistato | MWh | 0,103 |
| | GJ | 0,029 |

Supponiamo che l'azienda proponente, nell'anno precedente, abbia registrato:

- Consumo di energia elettrica prelevata dalla rete: 7.000 kWh
- Consumo di gasolio (riscaldamento): 1.000 litri
- Consumo di GPL gassoso (riscaldamento): 500 Sm³

Per determinare l'energia elettrica equivalente derivante dal gasolio e dal GPL, si procede come segue:

$$\text{Energia Elettrica Equivalente} = \frac{\sum(Q_i \times f_{tep,i})}{0,187} \times 10^3 = \frac{(Q_{\text{gasolio}} \times f_{tep,\text{gasolio}}) + (Q_{\text{gpl}} \times f_{tep,\text{gpl}})}{0,187} \times 10^3 = \frac{(1.000 \times 0,00086) + (500 \times 0,00253)}{0,187} \times 10^3 = 11.363,64 \text{ kWh}_e$$

Per definire i consumi energetici totali registrati nell'unità produttiva nell'anno precedente alla presentazione della domanda, è necessario sommare l'energia elettrica effettivamente consumata e l'energia elettrica equivalente:

Consumo Elettrico Combinato = Energia Elettrica Prelevata + Energia Elettrica Equivalente = 7.000 kWh + 11.363,64 kWh_e = **18.363,64 kWh**.